

SINTESI

Il D.P.R. 24 marzo 2025, n. 53 in oggetto, in vigore dal 3 maggio, integra / novella le previsioni relative ad alcuni istituti normativi applicabili al personale non dirigente (fino al grado di Capitano). In particolare:

- a. l'art. 39**, nel modificare l'art. 53 del D.P.R. n. 57 del 2022, consente ora la fruizione della licenza solidale anche nei casi in cui sussista la necessità di assistere:
- i figli, il genitore e il coniuge / unito civilmente conviventi, ovvero il convivente di fatto, abbisognevole di cure costanti per le particolari condizioni di salute in cui versano;
 - il genitore non convivente, affetto da patologie che richiedano terapie salvavita documentate dall'azienda sanitaria competente per territorio o da struttura convenzionata.
- La cessione della licenza avviene secondo procedure definite da ciascuna Amministrazione previa acquisizione del parere delle APCSM rappresentative (in luogo della Rappresentanza Militare);
- b. l'art. 40**, nel novellare l'art. 55 del D.P.R. n. 57 del 2022, prevede la possibilità per il personale interessato di richiedere l'esonero, a domanda, dal servizio notturno:
- per le situazioni monoparentali, compreso il genitore unico affidatario ovvero, in caso di affidamento condiviso, il genitore collocatario nei termini del relativo provvedimento giudiziale, per l'assistenza del figlio convivente fino al compimento del quattordicesimo anno di età;
 - per la madre o, in alternativa, per il padre, in tutti i casi che richiedano l'assistenza dei figli affetti da patologie gravi che richiedano terapie salvavita documentate dall'azienda sanitaria competente per territorio o da struttura convenzionata, in attesa del perfezionamento delle agevolazioni previste dalla legge n. 104 del 1992;
- c. l'art. 41** interviene sulla disciplina degli istituti in favore della genitorialità, mediante la modifica dell'art. 25 del D.P.R. n. 39 del 2018. In particolare, la disposizione prevede:
- l'estensione della possibilità di fruire i 45 gg. di congedo parentale interamente retribuiti (ex art. 48 del D.P.R. n. 395 del 1995) sino al compimento del dodicesimo anno di età del figlio, parificando tali termini a quelli previsti per il congedo retribuito nella misura del 30 % stabilita dall'art. 34 del predetto d.lgs. n. 151 del 2001 (**la misura dell'80 % continua ad applicarsi fino al sesto anno di vita del minore**);
 - la facoltà di scegliere, alternativamente e a richiesta del personale avente diritto, se fruire del beneficio dei 45 gg. di congedo/licenza straordinaria interamente retribuiti ovvero dei congedi retribuiti (nella misura dell'80% ovvero del 30%) disciplinati dall'art. 34, co. 1, primo periodo del d.lgs. n. 151 del 2001 (fermi restando i requisiti previsti da quest'ultima norma e il limite annuale di 45 gg. di fruizione della licenza straordinaria di cui all'art. 48 del D.P.R. n. 395 del 1995);
 - il periodo di astensione dal servizio per la malattia del figlio sia sempre computato nell'anzianità di servizio, compresi gli effetti relativi alla licenza ordinaria e alla tredicesima mensilità.